

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1981

Presidenza del Vice Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore » (112-B), d'iniziativa dei senatori Ravaioli ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 506, 508, 509 e <i>passim</i>
AGRIMI (DC)	512
COCO (DC)	507, 508
DI LEMBO (DC)	510
GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	509, 511
GOZZINI (Sin. Ind.), relatore alla Commissione	510
TEDESCO TATÒ (PCI)	508

« Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati » (1453), d'iniziativa dei deputati Garavaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 506
LAPENTA (DC), relatore alla Commissione	506

Disegni di legge in sede redigente

« Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore » (524)

« Istituzione del giudice di pace » (962), di iniziativa dei senatori Tropeano ed altri
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE	512, 513, 514 e <i>passim</i>
BENEDETTI (PCI)	513, 514, 515 e <i>passim</i>
COCO (DC), relatore alla Commissione	513, 516
DI LEMBO (DC)	515
GOZZINI (Sin. Ind.)	513
SCAMARCIO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	512, 513, 516

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati » (1453), d'iniziativa dei deputati Garavaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure urgenti contro la abusiva duplicazione riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati », d'iniziativa dei deputati Garavaglia ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sia la 1^a che la 10^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul provvedimento.

Riprendiamo la discussione, sospesa il 15 luglio.

LAPENTA, relatore alla Commissione. Il Governo, nella precedente seduta, aveva preannunciato taluni emendamenti; poichè questi non sono stati formalizzati, credo che si possa passare all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero, pur non essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6 milioni. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto è di rilevante gravità.

È approvato.

Art. 2.

La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in almeno un quotidiano ed almeno un periodico specializzato.

È approvato.

Art. 3.

La lettera e) del primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata dalla legge 5 maggio 1976, n. 404, è soppressa.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

* * *

« Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore » (112-B), d'iniziativa dei senatori Ravaioli ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore », d'iniziativa dei senatori Ravaioli, Tedesco Tatò, Gozzini, Benedetti, Riccardelli, Conterno Degli Abbati, Fiori, Gherbez, Branca, Graziani, Vinay, Lucchi, Ulianich, Lugnano, Brezzi, Rossanda, Ossicini, Ruhl Bonazzola, Talassi Giorgi, Tropeano, Venanzi e Anderlini, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, il 15 luglio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. Il relatore, senatore Gozzini, ha già svolto la sua relazione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nella precedente sede. Egli non ha

nulla da aggiungere e, pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

C O C O. Questo disegno di legge ha avuto moltissimi passaggi perchè nella precedente legislatura, se mal non ricordo, il Senato ha proceduto ad una modifica di tutte le disposizioni del codice penale che prevedevano come attenuante particolare la causa d'onore e abbiamo anche proceduto all'abrogazione di tutte le disposizioni in materia, per cui tutti i reati che vengono commessi per causa d'onore devono essere considerati al pari degli altri reati e la causa d'onore può essere valutata nell'ambito delle circostanze attenuanti generali. Per quanto riguarda l'articolo 578 abbiamo avuto, invece, moltissimi problemi.

Ricordo a memoria, quindi chiedo scusa se qualche ricordo non è preciso e invito i colleghi a correggermi se c'è qualche imprecisione in questo senso.

Nella precedente legislatura il Senato aveva stabilito che l'infanticidio, durante e subito dopo il parto, dovesse avere un trattamento penale specifico; quindi dovesse applicarsi una pena diversa, minore di quella prevista per l'omicidio in generale, quando le condizioni della madre indicavano una grave diminuzione della capacità d'intendere e di volere, anche se questa non era collegata — come nel codice è prescritto in via generale — ad una causa patologica (perchè il codice prevede una diminuzione della pena per i reati commessi da coloro che si trovano in uno stato di diminuita capacità di intendere o di volere, quando questa diminuzione è determinata da malattia). Su questa formula, allora varata dal Senato, si discusse a lungo — sia dal punto di vista della tecnica legislativa, sia per i presupposti scientifici di medicina legale — circa l'opportunità e la possibilità d'inserire nel codice un concetto di diminuita capacità d'intendere e di volere non collegata ad uno stato patologico o ad una malattia. La Camera, andando — come si dice in gergo processua-

le — in diverso avviso, modificò quella norma votata dal Senato appunto credo per questo motivo. Torna ora questo provvedimento che recita: « La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni ». La Camera, quindi, non ha accettato la nostra formula.

Ora, certamente molte osservazioni critiche si possono fare a tale dizione: « quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto ». Che cosa significa ciò? Evidentemente queste condizioni di abbandono materiale e morale devono interferire nei procedimenti di formazione della volontà della madre in modo tale da diminuirne la capacità d'intendere e di volere. Ritengo che non si possa operare un collegamento, un procedimento di formazione della fattispecie in modo da considerare fatto che determina come effetto la diminuzione della pena le sole condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. Su questo punto, quindi, ritengo che un minimo di discussione la Commissione debba farlo. Si tratta di concetti al limite tra l'uno e l'altro e tutti molto discutibili.

Il Senato ha licenziato una norma con la quale si prendeva in considerazione il caso in cui le circostanze di cui all'articolo 62-bis del codice penale abbiano avuto, in relazione alle condizioni di abbandono materiale e morale in cui il parto è avvenuto, incidenza determinante sulla commissione del fatto. Ora invece la Camera è andata oltre dicendo: quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto.

Ritengo che una domanda ce la dobbiamo porre, e tento di chiarire meglio quello che ho detto in precedenza. Il fatto al quale l'ordinamento collega la diminuzione della pena rispetto all'omicidio normale sono queste condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, senza alcuna rilevanza della situazione soggettiva in cui si trova la madre. Spero sia chiaro quello

2ª COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

che intendo dire. Perchè noi siamo partiti da una situazione di diminuita capacità d'intendere e di volere anche se non collegata a causa patologica, ma alla situazione di abbandono. Poi abbiamo detto: le circostanze di cui all'articolo 62-bis; le quali sono molto generiche perchè sono tutte le eventuali circostanze attenuanti che si possono avere nella fattispecie specifica e che non sono state previste come circostanze attenuanti nè generali nè specifiche. Anche questo riferimento, peraltro a mio modo di vedere non privo di equivoci, che c'era nel testo licenziato dal Senato è stato soppresso definitivamente. Penso quindi che dobbiamo chiarire il punto: se le fattispecie dalla quale deriva la diminuzione della pena siano soltanto le circostanze di abbandono materiale e morale quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto.

Se la volontà della Commissione è questa, noi come Gruppo democristiano avremo molte obiezioni da avanzare, anche se, essendo la questione ormai così vessata, non è escluso che potremo anche votare a favore pur se con notevoli perplessità. Desidereremo comunque conoscere l'opinione del relatore.

P R E S I D E N T E . Il relatore ha già fatto conoscere la sua posizione manifestando alcune perplessità, pur sottolineando la esigenza di far giungere in porto il provvedimento al più presto.

C O C O . Personalmente ritenevo preferibile la prima formulazione che noi abbiamo elaborato durante la settimana legislativa; a questo punto però riaffermare una cosa del genere significherebbe dire votiamo contro questa norma. Sarebbe in ogni caso opportuno conoscere il parere del Governo e degli altri Gruppi.

T E D E S C O T A T Ò . Premetto che la cosa più importante è dare finalmente soluzione a questo problema; tanto più che nell'opinione pubblica è decisamente acquisita la convinzione che la causa d'onore sia sparita dal nostro codice. Questo natural-

mente non significa che non dobbiamo esaminare nel merito la questione. Per quanto riguarda gli altri articoli 544, 587 e 592, la Camera ha confermato la nostra scelta dell'abrogazione; per l'articolo 578 ha confermato la nostra scelta di una soluzione non meramente abrogativa, anche se dobbiamo sottolineare che l'obiettivo verso cui tendere sarebbe una abrogazione anche dell'articolo 578.

C O C O . Questa è la posizione ufficiale della Democrazia cristiana.

T E D E S C O T A T Ò . Del resto non è un caso che, prima ancora di questa posizione ufficiale, da parte di importanti settori del movimento femminile e femminista era stata presentata una stessa istanza. In via di principio, l'abrogazione sarebbe la soluzione ottimale. Ma già nella precedente discussione convenimmo che una scelta meramente abrogativa non si farebbe carico di determinate situazioni che, seppure limitatissime numericamente, sono ai margini di una maggiore drammaticità ed emarginazione e di cui dobbiamo pur sempre tenere conto. Di qui la ricerca di una possibile soluzione.

In questa materia, proprio perchè vi è un elemento di contraddizione rispetto a una scelta di fondo che andrebbe in altra direzione, ogni soluzione si presenta necessariamente opinabile; per successive approssimazioni si è arrivati al testo della Camera che abbiamo attualmente in discussione.

Per quanto ho appena detto, non mi sentirei di giurare che questo rappresenta la soluzione migliore, data la particolarità della materia. Il pregio fondamentale di tale soluzione sta nel fatto, come già ha osservato il relatore, che non si parla più di condizioni di abbandono materiale « o » morale bensì di condizioni di abbandono materiale « e » morale; quindi, l'impostazione è giustamente più severa. Anche per quanto riguarda il peso delle condizioni nella valutazione del reato, la differente formulazione adottata dalla Camera può essere interpretata nel senso di un maggior rigore: mentre noi facevamo riferimento alle condizioni in

quanto avessero avuto un'incidenza determinante nella commissione del fatto, il testo della Camera parla di fatto determinato da condizioni di abbandono materiale e morale, vale a dire che vi deve essere un tipo di condizione di abbandono materiale e morale tale da determinare il fatto.

La differenza sostanziale ritengo si possa individuare nella misura della pena editatale, per il fatto che l'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale non rappresenta più una circostanza attenuante, bensì un'ipotesi autonoma di reato. Rispetto al nostro testo, la soluzione appare più disponibile a tenere conto delle circostanze. Bilanciati i due elementi, se è vero che la pena risulta ridotta, i presupposti per tale riduzione mi sembrano formulati in modo più rigoroso di quanto non avessimo fatto noi.

Quindi, fermo restando quanto dicevo prima e cioè che ogni soluzione è opinabile dato il tipo di norma, ritengo che questo punto di approdo meriti un consenso e non solo per una sorta di forza maggiore, ma perchè, pur con tutti i limiti, la soluzione rispecchia le duplici esigenze da cui eravamo partiti, cioè farci carico di determinate situazioni più gravi e in pari tempo mantenere un rigore di valutazione delle circostanze.

P R E S I D E N T E. Indubbiamente la Camera ha modificato sotto diversi profili il testo del disegno di legge che noi avevamo approvato. La modifica deriva dal fatto che mentre noi avevamo soltanto inteso ritenere l'infanticidio come un fatto cui si potesse ricollegare un'attenuazione delle pene previste per l'omicidio, la Camera ha inteso mantenere l'infanticidio come autonoma figura di reato. Nuovo tipo di reato che evidenzia come elemento costitutivo non soltanto l'immediatezza del fatto, ma le condizioni di abbandono materiale e morale. Diventano quindi, queste condizioni, un elemento costitutivo per la sostanza del fatto. Io ritengo che come ipotesi punitiva la nostra formulazione era indubbiamente più severa in quanto lasciava intendere, per esempio, che le circostanze attenuanti gene-

riche per essere concesse dovevano trovare la loro giustificazione soltanto nella presenza di quegli elementi, mentre oggi, con la nuova dizione operata da parte della Camera, è di tutta evidenza che possono essere ritenute altre circostanze attenuanti tali da concorrere alla riduzione della pena.

C'è di più. L'ultima parte della lettera modificata dalla Camera stabilisce che non si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 61 del codice penale, previsioni che noi non avevamo fatto. Basti pensare a una circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, per esempio l'aver agito con particolare crudeltà, come il caso della madre che abbia ucciso il figlio sbattendolo contro il muro, un modo particolarmente raccapricciante.

La Camera non tiene conto di queste circostanze aggravanti. È chiaro che un infanticidio, perchè è di questo che si tratta, potrebbe essere punito con una pena lieve. Se quattro anni è il minimo con le attenuanti generiche che possono essere concesse e ricercando altri particolari valori morali e sociali, potrebbe essere individuata dal giudice una pena effettivamente non commisurata alla gravità dell'atto; il che contrasta con quello che era il pensiero che avevamo espresso mediante la formulazione di quel disposto.

Pur ravvisando indubbiamente queste enormi differenze, ciò non significa che noi siamo costretti a tornare indietro perchè, come giustamente osservava la senatrice Tedesco Tatò, l'opinione pubblica crede che il Parlamento abbia già abrogato la rilevanza penale della causa d'onore; tornare indietro significa perdere molto tempo. Ritengo dunque di essere dello stesso avviso della senatrice Tedesco Tatò e cioè che sia con le dovute riserve, opportuno approvare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera per evitare che venga ancora rimandato l'adempimento di una esigenza che il Paese avverte da tempo.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Vorrei osservare, in relazione alle osservazioni formulate dal Presidente, che il Governo, alla Camera, si

è fatto carico di questa obiezione per aumentare la pena ed eliminare l'ultimo comma che lascia eccessiva discrezionalità di valutazione al magistrato. L'esempio fatto dal Presidente mi sembra un caso estremo, paradossale, ma non impossibile; abbiamo discusso a lungo sull'argomento, tanto che il Governo fu accusato di volere una pena eccessiva. È vero quello che ha detto la senatrice Tatò: la Camera è stata più rigorosa nel mettere quella « e » oltrechè nello stabilire la norma del secondo comma, cioè quella relativa ai correi. Infine ritengo che se l'infanticidio è un reato autonomo, come è giusto che sia, è opportuno escludere le aggravanti dell'articolo 61 del codice penale.

D I L E M B O. Ho l'impressione che si stia navigando nel mare dell'opinabile. Avevamo in questa Commissione ritenuto che non fosse giusto prevedere una nuova fattispecie di reato anche per ragioni di carattere psicologico. Eliminando dal codice penale la causa d'onore, ci siamo trovati di fronte ad una previsione pura e semplice di infanticidio che abbiamo voluto eliminare, in modo che l'ipotesi di reato rientrasse nella norma generale. Non volevamo cioè che nel codice penale esistesse il reato di infanticidio. Al punto in cui siamo adesso esistono due soluzioni alternative fra loro: o tornare indietro e ritenere giusto prevedere per l'infanticidio che l'abbandono materiale e morale costituisca attenuante, oppure prevedere una nuova fattispecie del reato. Si badi bene che la Camera dei deputati ha sostituito la disgiuntiva « o » con la congiunzione « e », il che potrebbe portarci a soluzioni in certo qual modo aberranti, perchè potrebbe bastare la sola condizione di abbandono materiale, o soltanto quella di abbandono morale, a giustificare il minor rigore della legge, mentre se richiediamo ambedue le condizioni di abbandono, certamente rendiamo la norma più severa. Questo forse giustifica la diminuzione di pena prevista nel nuovo testo. Non dovremmo nemmeno dare l'impressione però che, come scriveva lo scrittore francese del '700 About nelle « Lettere alla cugina Maddalena », si è portati a condannare più severa-

mente i ladri che non gli infanticidi, perchè possiamo essere sempre derubati, ma non possiamo più essere soggetti passivi del reato di infanticidio.

C'è poi una diversa previsione per quanto riguarda la pena prevista per i concorrenti nel reato. Ritengo che la soluzione da noi adottata sia migliore, perchè applicare le pene previste dagli articoli 575 e seguenti, senza alcuna attenuante specifica per i concorrenti nel reato di infanticidio, è a mio giudizio più giusto. Nè riesco a capire come possa essere diminuita la pena quando i concorrenti nel reato hanno agito, come è detto nel nuovo testo, al solo scopo di favorire la madre. Inoltre, la previsione della non applicazione delle aggravanti previste dall'articolo 61 del codice penale non potrebbe essere incostituzionale? Di fronte a tutte queste perplessità, però, esiste la necessità di una rapida soluzione del problema. Se non fosse per questo, dovrei essere decisamente contrario all'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Comunque, considerata la scarsa rilevanza, anche sociale, di questo reato (nella realtà il problema è meno grave di quello che appare considerati i pochissimi casi d'infanticidio che si verificano annualmente), per eliminare il problema e per evitare che questo disegno di legge continui ad andare e a venire tra la Camera e il Senato, anche se rimango dell'opinione che il testo licenziato dal Senato fosse senz'altro migliore, propongo di approvare la legge nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

G O Z Z I N I, *relatore alla Commissione.* Il relatore registra con soddisfazione che gli interventi che si sono susseguiti hanno avuto la stessa impostazione che egli aveva dato alla sua relazione; cioè una serie anche abbastanza consistente di riserve sul testo rimessoci dalla Camera, riserve che si incentrano su due fatti tra loro connessi: la scelta della fattispecie autonoma di rea-

to anzichè l'attenuante specifica e la diminuzione della pena.

Devo far notare che il terzo comma è stato ripreso testualmente dall'articolo 578 del codice penale; così come devo far notare che c'è una maggiore severità nella pena che, attualmente da 3 a 10 anni, è passata da 4 a 12 anni; c'è anche il maggior rigore derivante dalla sostituzione della « o » con la congiunzione « e » (« derivante dall'abbandono materiale e morale ») e quindi una certa ampiezza delle circostanze richieste per poter applicare la fattispecie autonoma.

Per chiarezza devo dire al senatore Coco che l'aspetto della diminuzione della capacità d'intendere e di volere è stato completamente eliminato dalla discussione che avvenne alla Camera nel corso della settima legislatura (così come è avvenuto nel corso della discussione qui in Senato durante la attuale legislatura) proprio perchè sembrava e sembra scientificamente e oggettivamente non sostenibile una diminuzione di capacità d'intendere e di volere connessa col parto come tale: c'è il rifiuto netto da parte del movimento femminile ad una condizione del genere. Dissi già nella relazione che il « connesse al parto » che ritroviamo nel testo della Camera deve intendersi come condizioni di abbandono materiale e morale all'atto del parto, al momento del parto e non genericamente inteso.

L'approvazione, quindi, pur con molte riserve auspicata del testo pervenuto dalla Camera diventa, in questo momento, una sorta di atto dovuto verso l'opinione pubblica che ritiene essere già stata abrogata la causa d'onore e che si trova più avanti di quello che il Parlamento ha fatto. Rimandarlo alla Camera vorrebbe dire, probabilmente, un ritardo di molti mesi e un possibile irrigidimento della posizione dei due rami del Parlamento.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che di questo argomento abbiamo discusso veramente troppo, per cui vorrei solo fare due osservazioni. La prima è quella che ho già fatto, seppure incidentalmente. Alla Camera

abbiamo discusso tanto quanto al Senato; si è avuto un contrasto fra Gruppi politici, tra chi riteneva di prevedere per questo tipo di reato una pena minore e chi, come il Governo, propendeva per una pena superiore. È prevalsa la tesi contraria al Governo per un solo voto, relatore Gozzini. Infatti il Governo presentò un suo emendamento proponendo una pena da cinque a dodici anni e, per un voto, tale emendamento fu messo in minoranza.

Come appartenente a una Camera, prima ancora che come rappresentante del Governo, io ritengo che una conclusione la si debba trovare, forse davvero per non inasprire i rapporti (non che ci sia materia di inasprimento, nè articoli sui giornali, nè re- criminzioni); comunque ormai *l'iter* è stato abbastanza lungo per cui sarebbe opportuno che il Senato evitasse ulteriori perdite di tempo. Certo mi faccio carico di una cosa, che ha rappresentato il secondo obiettivo per il quale il Governo si è impegnato alla Camera, peraltro senza successo, ed è il rilievo fatto dal senatore Coco. Mentre il Senato aveva per così dire soggettivizzato, cioè aveva ricollegato la condizione di abbandono morale o materiale (la « o » non ha importanza) come incidente rispetto al fatto, oggi c'è un rapporto meccanico, di casualità, obiettivo, sempre e comunque, anche quando le motivazioni o le ragioni non sono valutate nella loro interferenza o connessione con il reato. Questo è l'unico punto sul quale potrebbe esserci un ripensamento. Abbiamo discusso anche sulla costituzionalità della norma relativa ai correi destinatari di una stessa pena o di una pena diversa: se si valuta questa fattispecie come autonoma evidentemente la madre di una partoriente che si trova in condizioni disperate, se aiuta — e non aiuta per altri fini naturalmente — non può non ricevere una particolare attenzione da parte della norma quanto all'applicazione della pena. Ma, ripeto, l'unico punto sul quale ci potrebbe essere qualche perplessità è questo rapporto oggettivo di casualità rispetto al fatto per cui lo si è reso neutro.

Mi rimetto alla Commissione per le conclusioni che vorrà adottare.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 578. - (*Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale*). — La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrano nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale ».

Il senatore Agrimi ha presentato un emendamento tendente alla abrogazione dell'intero articolo.

A G R I M I . Mi ricollego con questo emendamento alla posizione più volte illustrata dal Governo all'inizio della discussione. Il Governo era favorevole all'abrogazione, nel codice penale, della rilevanza della causa d'onore. Il fatto di averci pensato un po' troppo ha, forse, confuso le idee. Mi pare che la valutazione delle circostanze in cui si trova la donna dopo il parto possa essere lasciata al giudice il quale le vaglierà per cercare di attenuare al massimo la pena prevista per questo reato che è, senza dubbio, un omicidio.

Quindi se si tratta di omicidio lasciamo valutare al giudice e variamo una riforma semplice dicendo che, finalmente, è abrogato dal codice penale ogni riferimento alla

causa d'onore e gli articoli relativi non sono sostituiti, ma abrogati.

In questo senso ho presentato l'emendamento; una norma semplice e chiara finalmente consentirà di far comprendere all'opinione pubblica come stanno realmente le cose.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Agrimi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« **Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore** » (524)

« **Istituzione del giudice di pace** » (962), d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore » e « Istituzione del giudice di pace », d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri.

S C A M A R C I O, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, chiedo un ulteriore rinvio della discussione, magari alla prossima settimana, per consentirmi di approfondire la materia

2ª COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

e di conseguenza per meglio precisare gli orientamenti del Governo in proposito.

C O C O, *relatore alla Commissione*. Il relatore è pronto a riferire; comunque un breve rinvio non credo possa nuocere ad alcuno.

B E N E D E T T I. Non è tanto una questione di tempo, quanto di merito. Già due settimane or sono il relatore aveva fatto sapere di essere pronto a riferire sui provvedimenti. La verità è che quando il senatore Coco ci disse questo, avanzò anche delle perplessità e, se non ricordo male, parlò anche di una ipotesi di riflessione da parte del suo Gruppo; gli fece eco il sottosegretario Lombardi richiamandosi all'avvenuta presentazione del disegno di legge di riforma del codice di procedura civile e alla ritenuta, secondo il Governo, necessità di armonizzare il contenuto dei due disegni di legge. Ci fu una protesta del nostro Gruppo; parlammo del disegno di legge in fase di avanzata elaborazione da parte del Comitato ristretto come di un provvedimento che può utilmente consentire una fase di anticipazione e di sperimentazione della riforma del codice di procedura civile, come è avvenuto ad esempio per il processo del lavoro. Il problema, quindi, non è quello del rinvio di una settimana, ma quello di che cosa si vuol fare sia da parte del Gruppo democristiano, sia da parte del Governo. Ecco perchè insistiamo perchè il relatore, comunque, riferisca sui lavori del Comitato ristretto che, fra l'altro, con la partecipazione di tutti i Gruppi ha confidato alla Commissione un testo elaborato sul quale si era manifestato un ampio consenso.

C O C O, *relatore alla Commissione*. Torno a ripetere di essere pronto a riferire sui disegni di legge; devo però prima chiarire l'atteggiamento del gruppo della Democrazia cristiana. Noi abbiamo chiesto il collegamento tra il disegno di legge che modifica le competenze penali del pretore e quello che istituisce il giudice di pace; se poi il Governo ha l'esigenza di collegare questi provvedimenti con la proposta di un nuovo

codice di procedura civile, allora è il Governo che ce lo deve dire, ma non è una posizione della Democrazia cristiana, formalmente assunta, anche se noi ci riserviamo di prendere posizione. Se il Presidente mi invita a riferire, io riferisco; se invece vogliamo prima conoscere la posizione del Governo, un rinvio s'impone. Personalmente mi atterrò a quello che dirà il Presidente.

P R E S I D E N T E. Mi sembra che la proposta del senatore Coco sia esatta e puntuale. In altri termini, il relatore è pronto a svolgere la sua relazione, ma non vorrebbe — dice il senatore Coco, se non interpreto male le sue parole — che la sua relazione si rivelasse una fatica inutile, o quanto meno una fatica che poi sarà oggetto di rinvio, se poi il Governo ha delle prospettive attinenti il programma in materia di giustizia; a questo punto, ovviamente, la relazione potrebbe senz'altro essere rinviata.

C O C O, *relatore alla Commissione*. Questo provvedimento era inserito, insieme con altre iniziative, in quello che era chiamato il « pacchetto » della giustizia. Si trattava di iniziative legislative di diversa estrazione, perchè alcune erano state presentate dal Governo altre da parlamentari. Noi avevamo fatto un certo programma; il Governo aveva espresso, in linea di massima, una posizione favorevole a tale programma; oggi deve chiarire la sua posizione, altrimenti lo sforzo di legare con un filo di logica le diverse iniziative di varia natura e in diverso stato di avanzamento diventa una specie di tela di Penelope.

S C A M A R C I O, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo chiede il tempo per coordinare la materia ed esprimersi sul programma che vorrebbe mettere a fuoco a livello legislativo. Chiede soltanto sette giorni di rinvio, non di più.

G O Z Z I N I. Vorrei, in attesa di conoscere la posizione del Governo, far osservare al senatore Scamarcio, al quale rivolgiamo il nostro saluto in occasione della sua

prima comparizione in questa sede nella veste di rappresentante del Governo, che nella dichiarazione programmatica in nostro possesso, cioè il discorso del Presidente del Consiglio, non c'è nessuna parola sul nuovo codice di procedura civile. Il disegno di legge è stato presentato, ma è chiaro che un disegno di legge di delega per la riforma di un codice che risale al 1941 porta via non mesi, ma anni. La questione del nuovo codice di procedura civile io credo che debba essere tenuta assolutamente distinta dai provvedimenti considerati urgenti e facenti parte del cosiddetto pacchetto. L'aggancio che ci fu preannunciato dal sottosegretario Lombardi, facente peraltro parte di un diverso Governo, fra il disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura civile e i disegni di legge del pacchetto, mi sembra che non trovi riscontro e non debba trovare riscontro neanche in futuro proprio per la complessità e l'indubbia previsione non di mesi, ma di anni, per l'iter parlamentare per la delega del nuovo codice di procedura civile.

In secondo luogo, nel discorso programmatico del Presidente del Consiglio si parla di modifiche di norme sulla competenza, dilatando quella del conciliatore; quindi devo pensare che fa parte del programma di Governo la dilatazione — servendomi dell'espressione usata dal Presidente del Consiglio — della competenza del conciliatore, che è oggetto — sia pure non esclusivo — del disegno di legge unificato proposto dal Comitato ristretto e sul quale il relatore Coco si è testè dichiarato pronto a riferire.

In terzo luogo, nel discorso programmatico del Presidente del Consiglio si parla di aumento della competenza del pretore col solo limite del superamento dell'attuale indistinzione tra accusa e giudizio in sede penale. Quindi, per quel che riguarda il disegno di legge pervenutoci dalla Camera ormai da più di un anno, che aumenta la competenza penale del pretore, abbiamo due vincoli. Uno, quello ricordato ora dal senatore Coco, tra aumento della competenza penale del pretore e disegno di legge sul tribunale della libertà; un altro del Presidente del Consiglio per il superamento dell'attuale di-

stinzione tra accusa di istruzione e giudizio. Su questo punto siamo d'accordo.

Per quel che riguarda il giudice di pace, ritengo sia assolutamente necessario che il relatore Coco svolga la sua relazione sul lavoro della Sottocommissione che è stato compiuto con la partecipazione di un membro del Governo — l'allora sottosegretario alla giustizia Spinelli — altrimenti corriamo il rischio di vanificare del tutto il lavoro fatto.

P R E S I D E N T E. Non è che non debba essere fatta la relazione; però ritengo, interpretando la volontà espressa dal sottosegretario Scamarcio, che rinviare la discussione di sette giorni non comporti grossi problemi. A me sembra che non si possa negare questa cortesia al Governo. Non è questa una manifestazione di volontà di non andare avanti; al contrario è la manifestazione di una volontà che tende ad andare a fondo al problema.

B E N E D E T T I. Chiedo di nuovo la parola associandomi alle cose puntuali dette dal senatore Gozzini nonchè ai rallegramenti fatti al sottosegretario Scamarcio.

Nel momento in cui lei sposta la questione sul terreno della cortesia, signor Presidente, mi costringe a chiedere di nuovo la parola perchè mi vedo costretto ad apparire scortese, il che credo di non essere mai stato. Riporterò il discorso in altra collocazione: non credo che si tratti di un problema di cortesia, altrimenti non discuteremmo tanto; al contrario, si tratta di un problema di merito e di valutazione politica.

Voglio essere chiaro. In questa seduta e nella precedente abbiamo avuto la netta sensazione, e dico pure il convincimento motivato, che ci sia un mutamento di linea politica da parte del Governo. D'altra parte il sottosegretario Lombardi, che ha preceduto il senatore Scamarcio, ha detto, con una espressione alquanto risentita, che non è possibile ereditare burocraticamente il vecchio programma.

Noi ci troviamo di fronte a quell'insieme di provvedimenti che abbiamo empiricamente, ma con termini d'uso, definito

pacchetto. Voglio ribadire che non si è mai stabilita un'assoluta simultaneità; in tal caso, per assurdo, non avremmo dovuto approvare la depenalizzazione. Non siamo di fronte a un'identità cronologica ma a un insieme che ci consente un'articolazione nei tempi. Non è vero che ci sia una concatenazione logica tra tutti i disegni di legge, perchè se mai una certa intesa di tempi paralleli è intercorsa soltanto per quanto riguarda l'aumento di competenza penale del pretore e il pari procedere del disegno di legge sul tribunale della libertà. Siccome il giudice conciliatore non arresta nessuno, non vedo perchè dovrebbe esserci un pari procedere tra il disegno di legge sul giudice di pace e quello sul tribunale della libertà. Inoltre, come diceva il senatore Gozzini, ritengo che un disegno di legge per la riforma del vetusto codice di procedura civile comporti necessariamente tempi di lungo respiro.

Detto questo, non vedo per quale ragione il senatore Coco non debba riferire e insisto sulla necessità di conoscere l'orientamento del Governo. Evidentemente il senatore Coco sa o immagina che questo mutamento di linea c'è realmente, altrimenti non sollevarebbe il problema che sta ponendo da tre sedute. Nello stesso tempo non vedo come il senatore Coco non possa riferire, anche perchè il suo intervento non determinerebbe necessariamente la replica del sottosegretario Scamarco.

P R E S I D E N T E. La mia preoccupazione è di avere un accordo fra tutti i componenti la Commissione.

B E N E D E T T I. Siccome in questa Commissione possiamo ascrivere a titolo di merito di ciascuno di noi il fatto di avere avuto contrasti anche vivaci ma di averli poi sempre stemperati in un confronto leale, cerchiamo di non ingannarci. Il Governo sta assumendo una posizione diversa? Troverà in noi un'opposizione dura che gli contesterà anche la contraddizione per il comportamento precedente. Però, scusate, non ci prendete in giro, diteci le cose con chiarezza, e con altrettanta chiarezza e, se

sarà necessario, con durezza, noi risponderemo. La sensazione motivata che abbiamo avuto — che poi mi pare confortata da quanto avviene oggi — è che si voglia tornare indietro sul disegno di legge che prevede l'istituzione del giudice di pace, che lo si voglia insabbiare.

D I L E M B O. La Sottocommissione ha fatto un grosso lavoro ed ha elaborato un testo che la Commissione successivamente avrebbe dovuto esaminare e vagliare. Voglio ricordare ai colleghi che su tale testo già da tempo vi sono state, almeno da parte della maggioranza, alcune posizioni diversificate, espresse da me stesso, dal senatore Valiante e, se non erro, dal senatore Agrimi. Perciò, pur in presenza di un nuovo testo unificato proposto dalla Sottocommissione, la materia va riesaminata.

Non si può parlare pertanto solo ed esclusivamente di diverse posizioni che oggi potrebbe assumere il Governo o che il Governo precedente avrebbe potuto assumere, ma di posizioni diversificate che erano emerse nella discussione svolta nella nostra Commissione. La verità è che, comunque, da questo stato di *impasse* si deve uscire perchè le diverse posizioni possano trovare composizione. Vi potranno anche essere ulteriori diversificazioni, oppure il Governo, a sua volta, potrebbe condividere le conclusioni della Sottocommissione, così come potrebbe invece assumere una diversa posizione. Però, dobbiamo comunque andare avanti. La Sottocommissione non si è limitata ad esprimere una propria opinione convinta, ma ha cercato, con molto zelo, con molta diligenza e con molto lavoro, di conciliare le diverse proposte dei due disegni di legge originari. Da una parte vi era infatti il disegno di legge governativo e dall'altra quello del Gruppo comunista. Siamo tutti d'accordo sulla necessità di rivedere le competenze del giudice conciliatore; l'importante però è stabilire tali competenze, in quanto, come ho già detto, su questo punto, nel corso della discussione generale, sono emerse diverse posizioni anche in contrasto tra loro.

Pertanto, è mia opinione in particolare, ed anche del mio Gruppo, che si debba an-

2ª COMMISSIONE

41° RESOCONTO SEN. (22 luglio 1981)

dare avanti nel lavoro, anche se riteniamo, per le cose dette durante la discussione generale, che il testo in esame non possa essere considerato immodificabile.

P R E S I D E N T E. È chiaro che il Governo deve portare avanti il proprio programma. Ho chiesto al rappresentante del Governo, senatore Scamarcio, se fra sette giorni, dopo la relazione del senatore Coco, il Governo sarà in grado di rispondere. La risposta è stata affermativa. A questo punto ritengo che, dovendo comunque rinviare, i termini della questione non si spostano se rinviando anche lo svolgimento della relazione, una volta stabilito che si tratta di un breve rinvio. Ritengo, inoltre, che in ciò non vi sia nè la volontà di prendere tempo, nè la volontà di procrastinare la soluzione di un argomento che sta a cuore a tutti, come lo stesso rappresentante della maggioranza, senatore Di Lembo, ha voluto ricordare.

S C A M A R C I O, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Vorrei dire che il desiderio della Commissione di conoscere l'orientamento del nuovo Governo è un diritto che non può essere contestato, ma oggi non posso fornire un'esauriente illustrazione al riguardo. Sono costretto a chiedere un rinvio della discussione alla prossima settimana perchè mi si consenta di approfondire la materia e quindi di fornire le precisazioni richieste. Non vi è stato ancora il tempo, non per mia responsabilità, di parlare con il Ministro e con i responsabili dell'azione politica del Governo *in subiecta materia*. A questo punto mi permetto di osservare che, essendo necessario un rinvio, nulla cambia se si rinvia anche lo svolgimento della relazione. Comunque, su questo punto mi rimetto alla Commissione.

C O C O, *relatore alla Commissione.* Desidero anzitutto negare, sia come relatore, sia a nome della Democrazia cristiana, che vi sia una volontà di perdere tempo o una volontà di prendere in giro. Posso dire, come coordinatore della Sottocommissione, che in quella sede è stato svolto un lavoro molto diligente, dal quale è derivata un'ipo-

tesi di soluzione dei vari disegni di legge. Successivamente la Democrazia cristiana, sempre per bocca mia, ha espresso con molta chiarezza la sua posizione.

Arrivati a questo punto è però chiaro che il Governo deve prendere una propria iniziativa, non solo su questo argomento, ma su tutto quello che riguarda il pacchetto della giustizia, del quale abbiamo licenziato il primo provvedimento riguardante la cosiddetta depenalizzazione. Pertanto, non so cosa potremmo fare oggi. Forse il senatore Benedetti può dirci cos'altro potremmo fare al momento.

B E N E D E T T I. Quello che è all'ordine del giorno!

C O C O, *relatore alla Commissione.* Se volete che riferisca, debbo dire come si è arrivati a questo documento; ma non sarebbe forse utile visto il risultato e pertanto ritengo che non vi sia altro da fare che aspettare.

S C A M A R C I O, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* La sua relazione dovrà rispecchiare il testo unificato.

C O C O, *relatore alla Commissione.* Che è poi un'ipotesi che contiene varie possibilità.

B E N E D E T T I. Credo che nessuno di noi sia titolare di un potere di veto. In sostanza io ho voluto rilevare che le discussioni di oggi sono state già fatte la volta precedente e che oggi avremmo dovuto dare esecuzione alle promesse fatte proprio a fondamento del rinvio che senza il nostro consenso venne predisposto.

Ora ci troviamo nella identica situazione e ci si preannuncia per la prossima settimana ciò che la settimana scorsa ci venne preannunciato per oggi. Mi sembra che la dichiarazione del Governo sia in questi termini.

Qui non è in gioco la persona del senatore Scamarcio, mi sembra invece che sia in gioco il fatto che il Governo dica di non essere in grado di esporre oggi la sua

2^a COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

linea, che peraltro dovrebbe essere quella indicata nelle dichiarazioni programmatiche. Non possiamo che prenderne atto dando la valutazione politica che non sto a ripetere.

P R E S I D E N T E . Si tratta però di una valutazione di fatto, più che politica, che noi dovremmo dare, perchè qui c'è questa situazione: il senatore Scamarcio, che interviene oggi per la prima volta come rappresentante del Governo, si impegna di fronte alla Commissione a riferire la prossima volta, immediatamente dopo l'intervento del relatore, l'opinione del Governo stesso. A questo punto rinviare la relazione del senatore Coco non sposta assolutamente nulla; insistere, addirittura traendo considerazioni di ordine politico da questo fatto, mi sembra assurdo. La situazione può essere chiarita con un po' di buona volontà da parte di tutti.

B E N E D E T T I . Voglio dire questo: le conclusioni di ordine politico allo stato

delle cose non posso non trarle. Posso augurarmi di essere smentito e contraddetto la prossima volta. La mia conclusione in sostanza è la seguente: se il Governo fosse oggi intenzionato a proseguire su quella linea non ci troveremmo di fronte a questa *impasse*. Quindi debbo ritenere che sia in atto un mutamento di linea e di programma. Prendo atto, e non posso fare diversamente di quanto viene chiesto e stabilito, traendone allo stato le valutazioni politiche che ho precisato ed augurandomi di essere smentito, anche se ne dubito fortemente.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI